

DECRETO 13 giugno 2007.

Inclusione della sostanza attiva dimossistrobina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/75/CE della Commissione dell'11 settembre 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2006/75/CE dell'11 settembre 2006, concernente l'iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che il Regno Unito, Stato membro relatore designato per lo studio della sostanza attiva dimossistrobina, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione il relativo rapporto di valutazione;

Considerato che il suddetto rapporto di valutazione è stato riesaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e che, successivamente, tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 4 aprile 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;

Considerato che in Italia non risultano tuttora autorizzati, prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimossistrobina;

Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimossistrobina, per poter essere autorizzati, devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/75/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva dimossistrobina nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2006/75/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la citata sostanza attiva nel rispettivo rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva dimossistrobina è iscritta, fino al 30 settembre 2016, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimossistrobina dovranno presentare al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 13 giugno 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 56

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE la seguente sostanza attiva è aggiunta alla fine della tabella.

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
129	Dimossistrobina N. CAS 149961-52-4 N. CIPAC 739	(E)-o-(2,5-dimetilfenossimetil)- 2-metossimino-N- metilfenilacetamide	≥ 980g/kg	1° ottobre 2006	30 settembre 2016	<p>PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come fungicida.</p> <p>PARTE B Nella valutazione delle richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina per l'utilizzo in ambienti chiusi, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e garantiscono che tutti i dati e le informazioni necessari vengano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla dimossistrobina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.</p> <p>In tale valutazione globale gli Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in situazioni caratterizzate da un basso fattore di intercettazione da parte della coltura o in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche, -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -una precisa valutazione del rischio per gli uccelli e mammiferi, considerata la formulazione della sostanza attiva, -una completa valutazione del rischio acquatico che consideri l'elevato rischio cronico per i pesci e l'efficacia delle possibili misure di attenuazione dei rischi, tenendo conto in particolare del deflusso e del drenaggio. <p>Essi garantiscono che i notificanti su richiesta dei quali la dimossistrobina è stata iscritta nel presente allegato presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

07A07758